

zione da parte dell'accusa del verdetto di assoluzione». «Il presupposto dell'istituto», ha precisato il Tribunale, «è quello della convivenza di una doppia sovranità», la quale «concorre a disciplinare la condotta degli stessi cittadini, che quindi sono assoggettati al rispetto delle rispettive regole federali e statali». Sennonché, ad avviso del Tribunale, «tale soluzione non può essere qui utilizzata» dal momento che «nel caso in specie, non vi è alcuna doppia cittadinanza, o concorrenza di due diverse sovranità sullo stesso territorio e sulla stessa generalità di cittadini». Invero, «il rapporto tra i due ordinamenti nasce solo per l'esistenza di un trattato di assistenza militare», comportante «la necessaria ma transitoria presenza di cittadini dello Stato di origine in quello di soggiorno», i quali «naturalmente, rimangono cittadini esclusivemente del primo». Inoltre, a differenza della «Costituzione degli USA, il trattato di Londra disciplina con cura la ripartizione della giurisdizione», attribuendola «ora all'uno ora all'altro ordinamento», ma «mai consentendo la doppia persecuzione dello stesso fatto» ed «al comma 8 dell'art. VII prevede esplicitamente un divieto di *ne bis in idem*, con riferimento... allo stesso reato». A ciò va aggiunto, a giudizio del Tribunale, che «in applicazione di tale norma, si è seguita finora la via più utile» per «evitare il rischio di contrasto internazionale di giudicati e di contenzioso tra Stati» considerando che «la interpretazione tradizionale ha... sempre affermato che ricorre il presupposto della legislazione concorrente ogni volta che si sia in presenza di un fatto che, nella sua storica dimensione complessiva, «sia previsto dalla legislazione di entrambi i Paesi». Essendo «pacifico che in entrambi gli ordinamenti la lesione del bene della vita è punita in sede penale», ad avviso del Tribunale, «il problema è se abbia qualche rilievo, ai fini della esecuzione di una convenzione internazionale, la circostanza che la legislazione federale americana» non preveda «i reati di attentato alla pubblica incolumità». Certamente, ha affermato il Tribunale «la soluzione non pare difficile se si ricorda che tali figure di reato rappresentano, nella legislazione e prima ancora nella raffinata elaborazione dottrinale italiana, una forma di tutela anticipata ed aggravata dello stesso bene» appartenendo «infatti alla categoria dei reati di comune pericolo, imperniati sullo schema della anticipazione della tutela». Nondimeno, considerando che «in tema di interpretazione ed applicazione di accordi, anche di diritto internazionale, svolge un ruolo essenziale il principio di buona fede, e di ir-rilevanza della riserva mentale», secondo il Tribunale, ne deriva che «le elaborazioni dottrinarie e le specifiche discipline, proprie del diritto penale nazionale» non possono «rilevare in sede di applicazione di principi di diritto internazionale» (cc. 3596-3597).

Infine, in merito alla tesi in base alla quale vi sarebbe «una violazione dei diritti umani degli imputati, qualora venissero giudicati secondo il rito della giustizia militare degli USA» perché «i sistemi che presiedono alla scelta del giudice non ne garantiscono l'indipendenza», il Tribunale ha osservato che «non pare il caso di entrare» in una «valutazione del sistema processuale militare statunitense» (c. 3598).

Il Tribunale ha così escluso la giurisdizione dei giudici italiani, disponendo «il dissequestro di tutto ancora trattenuto, e non ancora trasmesso agli inquirenti americani» (c. 3598).

## Sezione 2 — IMMUNITÀ DEGLI STATI STRANIERI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE

### 1. Immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile di cognizione

*Emmanuele Antonio Esposito - Note degli autori su due paragrafi —*  
196. Sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 16 marzo 1886 nel caso *Typaldos Console di Grecia c. Manicomio di Aversa*.

L'11 settembre 1836 il Console di Grecia in Italia aveva assunto, in qualità di console, l'obbligo di pagare il mantenimento di una cittadina greca ricoltrata nel manicomio di Aversa. Nel 1878, tuttavia, i pagamenti erano stati sospesi, finché nel 1883 l'infirma era stata trasferita, per ordine e cura del Governo greco, al manicomio di Corfù, lasciando un debito di pensioni arretrate. Nel 1884 il manicomio di Aversa aveva convenuto in giudizio il Console di Grecia per il pagamento della somma dovutagli. Essendo stata respinta, in primo grado, l'eccezione fondata sul difetto di giurisdizione, lo Stato convenuto era ricorso alla Corte di cassazione la quale ha nuovamente respinto l'eccezione ritenendo che si trattasse di un atto compiuto dallo Stato greco *jure privatorum* rispetto al quale la giurisdizione poteva essere esercitata<sup>1</sup>.

Nella sua sentenza del 16 marzo 1886 la Corte di cassazione di Napoli ha anzitutto premesso «che fondamento del diritto internazionale sia la sovranità ed indipendenza degli Stati, nullo potrebbe contestare; e che in conseguenza di tale principio ogni Stato nell'esercizio dei suoi poteri sia sottratto alla giurisdizione degli altri, egli è egualmente indubitato». Tuttavia ad avviso della Corte «l'equivoco sta nel considerare lo Stato unicamente e sempre come ente politico, dovché non gli si può negare l'attività ancora di ente civile, che operi nel senso di acquistare diritto e contrarre obbligazioni in rapporti privati, come ogni altro ente fisico o morale capace dell'esercizio dei diritti civili» con la conseguenza che «importa certamente allo Stato, che a capo di gravissimi interessi, di profittare di tutte le forme e rapporti contrattuali onde si compie il movimento economico nei commerci della comunanza civile considerata nel rapporto più generale dei popoli tra loro». La Corte ha quindi affermato che «il volere che anche cotesti rapporti contrattuali fossero regolati dal diritto delle genti, importa confondere cose ed idee diverse, e spingere un principio giusto alle più assurde conclusioni», ritenendo che «il principio della sovranità degli Stati ha potuto involvere tutti i possibili aspetti e varcare i limiti del concetto razionale di Stato ente politico nell'interno ed all'estero finché la condizione politica delle nazioni e le tradizioni dei popoli e delle scuole hanno fatto concepire la idea di Stato come inseparabile dalla persona del principe in cui s'incarna, e

<sup>1</sup> In *Giurisprudenza d'Italia* (oggi *GI*), 1886, I, I, cc. 228-230.

la cui sovranità parlistica era impressa in ogni atto che ne derivasse sotto ogni aspetto ed in qualunque rapporto».

Senonché, ha proseguito la Corte, « non è omai chi non veggia la doppia funzione dello Stato secondoché lo si consideri a capo del movimento politico od economico, perché si abbia a distinguere quello che vi ha di sovrano come potere al sommo della scala, da ciò che raffigura l'amministratore ». Pertanto se « anche nel reggimento interno non è certo lo Stato ente politico da potersi tradurre in giudizio, né l'autorità giudiziaria potrebbe avere giurisdizione su qualunque dei suoi atti » occorre riconoscere, ad avviso della Corte, che « bene viene in giudizio lo Stato per quello che operi in fatto di transazioni civili, né alcuno ha mai detto che la sovranità dello Stato ne patisse detrimento; quandoche ne soffrirebbe invece la ragione del diritto dal sistema contrario pel quale gli si attribuisse di poter da autore rivendicare i suoi diritti, rimanendo d'altra banda intangibile verso le azioni altrui » (c. 229). La Corte ha così concluso che « applicando gli esposti principi e ritenuto che la citazione al console nella qualità di cui è rivestito, sia diretta contro lo Stato da cui emana la sua delegazione, egli è appunto lo Stato che dee rispondere della obbligazione contratta per mezzo del suo delegato, ed è competentemente chiamato a risponderne davanti la giurisdizione del paese dove quella su contratto dovrebbe seguitare l'adempimento » (c. 230).

**197. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 14 novembre 1972 n. 3368 nel caso *Ditta Campione c. Ditta Peti Nitrogenmuvk e Repubblica popolare ungherese*.**

Nel luglio 1952 una ditta italiana, la ditta Francesco Campione, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Popolare Ungherese (R.P.U.) e l'impresa statale Peti-Nitrogenmuvk N.Y. al fine di far accertare l'inadempimento da parte di quest'ultima di accordi precedentemente intercorsi con i quali la ditta italiana si era impegnata a fornire all'impresa ungherese un certo quantitativo di zolfo in cambio della fornitura di un certo quantitativo di acqua calda. La ditta italiana aveva così chiesto il pagamento della merce consegnata senza ricevere la contropartita pattuita e il risarcimento dei danni. Lo Stato ungherese, costituitosi in giudizio, aveva tuttavia eccepito il difetto di giurisdizione dei giudici italiani, eccezione che il Tribunale di Roma aveva accolto con sentenza del 13 marzo 1965 e che la Corte d'appello, investita della questione dalla ditta italiana, aveva confermato con sentenza del 20 aprile 1968. La ditta Campione aveva allora proposto ricorso per cassazione<sup>2</sup>.

Nella sua sentenza del 14 novembre 1972 n. 3368, la Corte di cassazione ha affermato nettamente il principio dell'immunità "ristretta" o "relativa", secondo cui l'immunità giurisdizionale spetta agli Stati stranieri soltanto per gli atti *iure imperii*, negando che nella specie tale immunità dovesse essere riconosciuta in base al diritto internazionale consuetudinario all'Ungheria essendosi trattato di attività commerciali che non implicavano l'esercizio della sovranità. La Corte ha premesso che « in conformità di un principio tradizionale, prevalente per lunghi secoli, è stata ritenuta l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale la quale facesse obbligo agli Stati di riconoscere

l'immunità giurisdizionale, o esenzione dalla giurisdizione, degli Stati stranieri per tutti gli atti da loro compiuti » ma che « a questa opinione (c.d. dell'immunità larga, dominante ancora, in parte, nella prassi dei paesi anglosassoni, ed anche recentemente riaffermata, con vigore, nelle legislazioni dei paesi a regime collettivistico, salva la previsione del venire meno dell'immunità per ragioni di reciprocità, o meglio, di ritorsione), si è venuta contrapponendo, a partire dai primi del secolo scorso (particolarmente nelle nazioni del continente europeo), una diversa teoria (c.d. della immunità ristretta, approvata, sia pure con varie incertezze e sfumature concettuali, da dottrina e da giurisprudenza), secondo la quale la norma consuetudinaria importa l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri soltanto in quanto questi agiscano come titolari di sovranità, e non anche in quanto questi svolgano, quanto a forme e a scopi, un'attività meramente privatistica che li ponga su un piano di parità con i privati ». La Corte ha quindi precisato che « soltanto nel primo caso ha, invero, ragione di essere una norma, quale quella di esenzione, posta a tutela della stessa dignità dei soggetti internazionali, ai quali, come titolari del potere pubblico nei rispettivi ordinamenti, cioè investiti di sovranità rispetto ai soggetti del diritto interno, deve essere assicurata la libera esplicazione della relativa funzione, senza alcuna infrazione di poteri stranieri » sottolineando che « a tale indirizzo si sono costantemente attenute queste Sezioni Unite, affermando, che, tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (consuetudinarie) cui, per precetto costituzionale (art. 10 Cost.), si conforma l'ordinamento giuridico italiano, vi è quella che esenta gli Stati stranieri dalla giurisdizione, relativamente ai soli rapporti che rimangono del tutto estranei all'ordinamento interno o perché quegli Stati agiscono, sia pure nei territori altrui, come soggetti di diritto internazionale, o perché agiscono come titolari di una potestà di imperio nell'ordinamento di cui sono portatori, e nell'ambito del proprio territorio » (p. 319).

Tuttavia, ha proseguito la Corte « se, invece, lo Stato straniero agisce indipendentemente dal suo potere sovrano, ponendosi alla stregua di un privato cittadino, l'esercizio, nei suoi confronti, della giurisdizione di altri Stati non può essere esclusa, giacché esso svolge la sua attività come soggetto dell'ordinamento dello Stato del foro, e non sussistono, in tali circostanze, quelle ragioni per cui lo Stato del foro, rispetto alla contrapposta attività di tipo pubblicistico, deve astenersi non solo da ogni loro valutazione astratta, data dalle norme giuridiche, ma anche dalla valutazione concreta derivante da atti giurisdizionali... » (pp. 319-320). La Corte ha poi osservato che « è stato opportunamente notato che tale orientamento è emerso in significativa coincidenza e parallelamente con l'altro secondo cui, nei singoli ordinamenti interni, superato l'antico concetto o pregiudizio, per cui lo Stato, come tale, non avrebbe potuto essere, in alcun caso, chiamato a rispondere dei propri atti dinanzi ai Tribunali civili da esso stesso costituiti, né ad iniziativa dei propri sudditi, né, tanto meno, ad iniziativa di soggetti stranieri, si è ammesso il progressivo assoggettamento dello Stato alla giurisdizione dei suoi giudici civili riguardo ad una vasta serie di rapporti riguardanti il commercio giuridico; atti che presuppongono, anche nell'ordinamento interno, pur nell'identità della personalità unica e inscindibile dello Stato agente, una capacità e attività di diritto privato (o *iure gestionis*), contrapposta ad una sua capacità e attività di diritto pubblico (o *iure imperii*) » (p. 320).

Riconoscendo poi che « l'applicazione della distinzione tra atti che siano emanazione della sovranità dello Stato estero, ed atti compiuti *iure privatorum* non è esente da

<sup>2</sup> In *RD*, 1974, pp. 310-327.